



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo n. 25231/R.U.

Direzione Giochi

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento dell'Agenzia;

VISTO l'articolo 23 *quater* del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n.135 che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO l'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro e, in particolare, la lettera b) del medesimo comma 6, che definisce le caratteristiche di una tipologia di apparecchi della specie idonei per il gioco lecito e, nello specifico "*quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa*" e i cui requisiti tecnici e di funzionamento sono demandati ad apposito decreto;

VISTO il decreto del Vicedirettore dell'Agenzia - Area monopoli del 4 aprile 2017, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento degli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui al comma 6, lettera b), dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);

VISTO l'articolo 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede che "*Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.*

773, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni: a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931; le norme di attuazione della presente lettera sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge...”;

VISTO il decreto del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 31516/R.U. del 22 febbraio 2019, adottato in attuazione di quanto disposto dalla lettera a) del citato articolo 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente la messa a disposizione degli enti locali degli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 3 del sopra citato decreto direttoriale del 22 febbraio 2019 che recita *“Le modalità tecniche di abilitazione e di accesso all’applicativo, il numero di utenze attivabili per ogni Comune e i requisiti di sicurezza ed informatici necessari saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore della Direzione centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi da emanarsi entro il 1 giugno 2019. Con lo stesso provvedimento sarà fornita, altresì, una guida operativa per i Comuni predisposta da Sogei Spa.”;*

CONSIDERATO che dal 1 maggio 2019, a seguito del riassetto organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la Direzione Gestione tributi e monopolio giochi ha assunto la diversa denominazione di Direzione Giochi;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’amministrazione digitale», articolo 64 (Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni), comma 2-bis che recita *“Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di soggetti giuridici, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di soggetti giuridici (SPID)”;*

VISTO il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, articolo 17-ter (Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese), comma 1 che recita *“Al comma 2 dell’articolo 64 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7*

marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID";

VISTO il documento predisposto dal partner tecnologico Sogei S.p.a. contenente la guida operativa dell'applicativo informatico predisposto per le finalità di cui all'articolo 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo quanto previsto dal decreto direttoriale n. 31516/R.U. del 22 febbraio 2019;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare il provvedimento previsto dal citato articolo 3, comma 3 del decreto direttoriale del 22 febbraio 2019;

CONSIDERATO opportuno fornire ulteriori specifiche tecniche circa i dati disponibili sul suddetto applicativo e le anomalie rilevabili rispetto agli orari di funzionamento previsti dalle normative locali;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3 del decreto del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 31516/R.U. del 22 febbraio 2019, il presente provvedimento definisce le modalità tecniche di abilitazione e di accesso all'applicativo informatico di monitoraggio degli orari di funzionamento degli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 (di seguito, apparecchi VLT), individua il numero di utenze attivabili e i requisiti di sicurezza ed informatici necessari, nonché fornisce le istruzioni operative per l'utilizzo del medesimo applicativo.

ARTICOLO 2

Modalità di abilitazione

1. Il Comune che intenda accedere alle funzionalità di monitoraggio degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT ubicati nel territorio di competenza deve

richiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'abilitazione all'utilizzo dell'applicativo previsto dal decreto direttoriale n. 31516/R.U. del 22 febbraio 2019, inviando, tramite la casella istituzionale di posta elettronica certificata, all'indirizzo accesso.smart.orari@pec.adm.gov.it e, per conoscenza, all'indirizzo assistenza.smart.orari@pec.sogei.it, apposita comunicazione contenente la richiesta di abilitazione all'accesso da parte del rappresentante legale del Comune o da parte di un suo delegato e l'indicazione del soggetto incaricato alla gestione delle utenze per il Comune (di seguito Gestore), corredata da un file excel debitamente compilato secondo le istruzioni fornite nella guida operativa predisposta dal partner tecnologico Sogei S.p.A. ed allegata al presente provvedimento.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del decreto direttoriale 22 febbraio 2019 sono legittimati a presentare la richiesta di abilitazione soltanto i Comuni nel cui territorio di competenza sono installati apparecchi VLT.

ARTICOLO 3

Modalità di accesso e requisiti di sicurezza

1. L'accesso all'applicativo per il monitoraggio degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT avviene tramite l'area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).

2. Al fine di garantire la necessaria sicurezza circa l'identità dei soggetti che accedono all'applicativo, per l'accesso al PUDM è richiesto l'utilizzo delle credenziali del Sistema Unico di Identità Digitale (SPID) di livello 2, come meglio specificato nella guida operativa predisposta dal partner tecnologico Sogei S.p.A..

3. Il Gestore, previa autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, accede alle funzionalità di monitoraggio e può individuare ulteriori operatori, fra i dipendenti del Comune che ne abbiano necessità in relazione alle loro mansioni, cui delegare l'accesso sino al numero massimo di utenze determinato nell'articolo 4.

4. Il processo di autorizzazione all'accesso è eseguito con modalità telematiche attraverso le funzionalità presenti nel Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM) sulla base di quanto indicato nella citata guida operativa.

ARTICOLO 4

Numero di utenze attivabili per Comune

1. Il numero massimo di utenze attivabili per l'accesso all'applicativo di monitoraggio degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT è determinato in funzione delle fasce di abitanti residenti nel Comune risultante dalle elaborazioni ISTAT :

- 2 per Comuni con numero di residenti sino a 4.999
- 4 per Comuni con numero di residenti compresi tra 5.000 e 9.999
- 7 per Comuni con numero di residenti compresi tra 10.000 e 19.999
- 12 per Comuni con numero di residenti compresi tra 20.000 e 99.999
- 20 per Comuni con numero di residenti compresi tra 100.000 e 249.999
- 25 per Comuni con numero di residenti superiori a 250.000 fino a 999.000
- 35 per Comuni con numero di residenti superiori a 1.000.000

2. L'eventuale superamento di tale limite sarà rilevato dall'applicativo e non consentirà l'autorizzazione all'accesso di utenti ulteriori a quelli già autorizzati, a meno di revoca da parte del gestore di un'utenza esistente.

ARTICOLO 5

Modalità di utilizzo e ulteriori specifiche tecniche

1. Le modalità di utilizzo dell'applicativo di monitoraggio degli orari di funzionamento degli apparecchi VLT unitamente a quelle per l'accesso sono contenute in apposito Manuale reso disponibile dal partner tecnologico Sogei Spa nell'area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).

2. Ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto direttoriale 22 febbraio 2019, l'applicativo segnala le anomalie rilevate rispetto agli orari di funzionamento previsti dalle normative locali, inseriti a cura dello stesso Comune, indicando gli esercizi in cui risultano presenti apparecchi VLT nello stato acceso/abilitato e gli identificativi di tali apparecchi VLT. L'applicativo non segnala un'anomalia qualora l'apparecchio VLT, pur acceso e abilitato, non sia in grado di raccogliere gioco in quanto in stato di manutenzione. L'apparecchio è in stato di manutenzione solo qualora sia stato previamente inviato dal sistema di gioco del concessionario al sistema di controllo lo specifico messaggio telematico previsto nelle specifiche di cui al "*Protocollo di comunicazione comma 6b*" pubblicato sul sito istituzionale di ADM.

3. Il sistema di gioco VLT del concessionario registra l'orario di inizio e fine delle singole partite. L'applicativo segnala in automatico l'anomalia anche degli apparecchi funzionanti su cui si stiano svolgendo partite iniziate prima dell'orario previsto per lo spegnimento degli apparecchi ma terminate successivamente. In tali casi, le segnalate anomalie possono essere giustificate dal concessionario, su eventuale richiesta del Comune, con la semplice presentazione del tabulato riportante gli orari di inizio e fine delle partite giocate sullo specifico apparecchio videoterminale.

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli www.adm.gov.it, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

Roma, 31 maggio 2019

Roberto Fanelli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93*